

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDRETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

**Circ. 08/E/200411**

San Fior, lì 11/04/2020

**Ai gentili Clienti**

Loro sedi

## **Oggetto: MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE**

### **INTRODUZIONE**

Il D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, presenta un contenuto molto corposo ed eterogeneo.

La questione che, in questo momento, riteniamo essere di vitale importanza, riguarda **le misure di accesso al credito** e, perciò, di essa ci occupiamo qui di seguito.

### **MISURE TEMPORANEE - GARANZIA SACE (Articolo 1, commi 1-12)**

Con il primo articolo del D.L. 23 dell'8 aprile 2020, il legislatore interviene al fine di prevedere specifiche **misure temporanee** per il sostegno alla liquidità delle imprese.

L'istituto chiamato a gestire queste misure è SACE, società posseduta interamente da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (87,77%) e partecipata da fondazioni bancarie, che viene **autorizzata a concedere, fino al prossimo 31 dicembre 2020**, e nel limite di uno stanziamento complessivo pari a 200 miliardi di euro (di cui almeno 30 miliardi destinati alle piccole e medie imprese), **garanzie per il rilascio di finanziamenti** sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Queste **garanzie** riguardano anche lavoratori autonomi e professionisti titolari di partita Iva **che abbiano già utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia per le PMI istituito con la L. 662/1996**.

In estrema sintesi, la SACE garantirà alle Banche il rimborso dei finanziamenti che le stesse erogheranno alla propria clientela (imprese di qualsiasi dimensione e lavoratori autonomi), a condizione che non sia possibile ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI (vedasi, in proposito, il titolo successivo).

Queste misure, che, come si può trarre dal quadro illustrato nel prosieguo, probabilmente, richiederanno, probabilmente, tempi piuttosto lunghi, non sembrano particolarmente utili a fronteggiare nell'immediato l'emergenza finanziaria delle PMI da Covid-19<sup>1</sup>.

### **Limiti e caratteristiche dei finanziamenti**

In primo luogo, per il rilascio della garanzia vengono previsti dei limiti massimi all'importo dei finanziamenti che potranno essere richiesti dalle imprese. In base a quanto previsto nel decreto la misura dei finanziamenti concessi non potrà superare il maggiore tra i seguenti 2 parametri:

- il 25% del fatturato (ricavi) annuo dell'impresa prodotto in Italia relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

---

<sup>1</sup> Le microimprese, secondo l'Istat, rappresentano oltre il 95% delle imprese attive ed occupano circa il 47% degli addetti complessivi.

- il doppio dei costi del personale dell'impresa sostenuti in Italia con riferimento al 2019, come risultante dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio (per le imprese che hanno iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 2018 si considerano i costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa).

I finanziamenti, per i quali la garanzia dovrà essere rilasciata entro il 31 dicembre 2020, **non potranno avere durata superiore a 6 anni**, e potranno prevedere un periodo di preammortamento di durata fino a 24 mesi.

### La copertura della garanzia

La garanzia, che sarà a prima richiesta, esplicita e irrevocabile, potrà intervenire nei seguenti limiti:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- 70% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

#### Esempio (azienda con meno di 5000 dip. e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro):

|                                               |              |      |                     |
|-----------------------------------------------|--------------|------|---------------------|
| fatturato 2019                                | 5.000.000,00 | 25%  | 1.250.000,00        |
| costi del personale 2019                      | 800.000,00   | 200% | 1.600.000,00        |
| <b>importo massimo del prestito garantito</b> |              |      | <b>1.600.000,00</b> |
| garanzia Sace                                 |              | 90%  | 1.440.000,00        |
| garanzia privata (Consorzio fidi)             |              | 10%  | 160.000,00          |

### I costi

Le **commissioni annuali** dovute dalle imprese alla SACE per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti di **piccole e medie imprese** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, lo 0,25% durante il primo anno, lo 0,5% durante il secondo e terzo anno, l'1% durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 0,5% durante il primo anno, 1,0% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

#### Esempio (PMI con mutuo di durata 6 anni):

|                                        |              |       |            |
|----------------------------------------|--------------|-------|------------|
| fatturato 2019                         | 1.500.000,00 | 25%   | 375.000,00 |
| costi del personale 2019               | 400.000,00   | 200%  | 800.000,00 |
| importo massimo del prestito garantito |              |       | 800.000,00 |
| garanzia Sace                          |              | 90%   | 720.000,00 |
| commissioni SACE                       | 1 anno       | 0,25% | 1.800,00   |
| commissioni SACE                       | 2 anno       | 0,50% | 3.600,00   |
| commissioni SACE                       | 3 anno       | 0,50% | 3.600,00   |
| commissioni SACE                       | 4 anno       | 1,00% | 7.200,00   |
| commissioni SACE                       | 5 anno       | 1,00% | 7.200,00   |
| commissioni SACE                       | 6 anno       | 1,00% | 7.200,00   |

Naturalmente, alle commissioni annuali per la SACE vanno aggiunti commissioni ed interessi dovuti alle Banche erogatrici. In proposito al comma 2, lettera h) si legge:

*“le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve*

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
**ANDRETTA & ASSOCIATI**  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

*essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa".*

**No comment!**

### **Procedura semplificata**

Per il rilascio delle garanzie su finanziamenti concessi a imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del **fatturato fino a 1,5 miliardi di euro** è prevista una **procedura semplificata** che si sostanzia nelle seguenti fasi:

- l'impresa interessata al finanziamento garantito da SACE presenta a un soggetto finanziatore (istituto di credito) la domanda di finanziamento;
- in caso di esito positivo della delibera, i soggetti finanziatori (istituti di credito) trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, e quest'ultima in caso di rilascio emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore (istituto di credito) procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

**Per le imprese di maggiori dimensioni, invece, il rilascio della garanzia e del codice unico è subordinato alle decisioni assunte dal Mef, sentito il Mise, sulla base della richiesta inoltrata da SACE.**

### **Vincoli per impresa**

Per poter ottenere la garanzia l'impresa non deve rientrare al 31 dicembre 2019 tra le imprese classificate in difficoltà (Regolamento UE 651/2014) e, **alla data del 29 febbraio 2020, non deve presentare esposizioni "deteriorate"** (le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, c.d. *non performing loans*, sono esposizioni - **diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili** - che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza) **presso il sistema bancario.**

L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno:

- di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.**

Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano **localizzati in Italia**, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

### **Autorizzazione comunitaria e decreto attuativo**

Va segnalato che l'efficacia delle descritte misure è subordinata all'approvazione da parte della Commissione Europea e che, con successivo Decreto del Mef, potranno essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché richiesti ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle descritte operazioni.

**Giudizio complessivo (opinione personale dello scrivente), limitatamente all'idoneità delle misure a fronteggiare l'emergenza Covid-2 per le PMI**



## FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (Articolo 13)

L'art. 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") aveva previsto che, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in deroga alle vigenti disposizioni operative, la **copertura** del Fondo di garanzia per le PMI era elevata all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito per singola impresa pari a 1,5 milioni di euro.

Tale garanzia è concessa a titolo gratuito e **ne sono escluse** le imprese che presentano esposizioni classificate come "**sofferenze**" o "**inadempienze probabili**" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di "**imprese in difficoltà**" ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Con la Circolare n. 8/2020 del Gestore, il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare tale disposizione anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come **non-performing** e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.

Il Fondo garantiva anche nuovi finanziamenti fino a 18 mesi meno un giorno, di importo fino a 3.000 euro, erogati a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti la garanzia è concessa a titolo gratuito e senza valutazione.

L'articolo 13 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 ha abrogato l'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (l'intervenuta abrogazione di una norma a pochissimi giorni dalla sua emanazione è particolarmente significativa dello stato confusionale in cui versa il Governo!), introducendo **alcune modifiche (la garanzia resta concessa a titolo gratuito)** all'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, tra le quali le seguenti:

- durata della misura fino al 31/12/2020;
- estensione dell'operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, **previa autorizzazione della Commissione Europea**, per le operazioni con durata fino a 72 mesi;
- l'importo totale delle operazioni finanziarie non può superare, **alternativamente** (sic!):
  - 1) **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
  - 2) **il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019**;
  - 3) **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese** (sic!), e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- la garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "**inadempienze probabili**" o "**scadute o sconfinanti deteriorate**";
- a talune condizioni, la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato;

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta  
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO  
ANDRETTA & ASSOCIATI  
Dottori commercialisti e Revisori contabili

- restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria;
- In favore delle imprese con ricavi non superiore a 3.200.000 euro, danneggiate dall'emergenza COVID-19 come risultante da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, per finanziamenti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario.**

**Giudizio complessivo (opinione personale dello scrivente), limitatamente all'idoneità delle misure a fronteggiare l'emergenza Covid-2 per le PMI**



#### **FINANZIAMENTI ENTRO I 25 MILA EURO (art. 13 co. 2, lett. m))**

Prevvia autorizzazione da parte dell'Unione Europea, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, con copertura al 100% sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di pmi e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come da autocertificazione.

Tali finanziamenti devono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e devono avere una durata fino a 72 mesi e **un importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione e, comunque, non superiore a 25.000 euro.

| Ricavi risultanti alternativamente (in ordine di preferenza) | ammontare ricavi | %le<br>25% | finanziamento<br>concedibile |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------|
| dall'ultimo bilancio depositato                              |                  | -          | -                            |
| dall'ultima dichiarazione fiscale già presentata             | 150.000,00       | 37.500,00  | 25.000,00                    |
| da altra idonea documentazione per le neo imprese            |                  | -          | -                            |

In relazione al tasso di interesse che sarà applicato alle predette operazioni di finanziamento, determinato nei limiti massimi dal D.L. Liquidità, occorre rivolgersi al proprio istituto di credito, il quale, al momento, non sarà in grado di precisarlo.

Infatti, come precisato in un interessante articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di oggi, a firma L.Ser., “per calcolare il tasso la banca deve prendere a riferimento il Rendistato. Esso viene rilevato ogni mese e l'ultimo livello, pubblicato dalla Banca d'Italia a inizio aprile, segnava 1,034 per cento. Anche se in realtà è un tasso molto ballerino: a gennaio era pari a 0,6% circa, a febbraio 0,38 per cento. Poi c'è il passaggio sulla differenza tra il Credit default swap (l'indicatore che misura il tasso di rischio di un'impresa o di un paese) delle banche a 5 anni con quello dell'Italia (titoli di Stato) per lo stesso periodo. Per calcolarlo si rinvia a una precedente norma che obbliga a prendere a riferimento una piattaforma privata di nome Markit e calcolare lì il Cds bancario. Premesso che l'accesso a Markit richiede un pagamento di svariate migliaia di euro, non si capisce perché per legge si debba far riferimento ad essa. **Il punto è che nemmeno in questa piattaforma esiste un indicatore medio del settore bancario: c'è il Cds per ogni singola banca, ci sono le banche italiane e quelle straniere. Come calcolarlo? Nel dubbio l'orientamento interpretativo che prevale da parte del sistema bancario è di non tenere conto di questa voce. Poiché l'obiettivo della norma non è indicare il valore del tasso, ma solo fissare il tetto massimo oltre il quale non andare, la soluzione per la quale si sta optando è limitarsi a sommare il Rendistato con lo 0,2% fissato dalla norma. Questo vuol dire che questo mese (farà fede il Rendistato rilevato al momento dell'erogazione del credito) il tetto massimo sarà pari all'1,234 per cento”.**

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta  
*Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Dr.ssa Alessandra Gava  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate  
*Dottore Commercialista*

Dr.ssa Paola Brunetta  
*Dottore in Economia e Commercio*

STUDIO  
ANDREETTA & ASSOCIATI  
*Dottori commercialisti e Revisori contabili*

L'intervento del Fondo centrale di garanzia per le pmi è automatico, gratuito e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

**Giudizio complessivo (opinione personale dello scrivente), limitatamente all'idoneità delle misure a fronteggiare l'emergenza Covid-2 per le PMI**



~~~~~

Avvisiamo che la presente circolare, causa l'urgenza con la quale è stata redatta e la novità della materia, potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto:

- il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune;
- le indicazioni in essa contenute non impegnano la responsabilità dello Studio.

Il personale dello Studio Andreetta & Associati rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria

Documento in fase di trattamento redazionale, suscettibile di modificazioni